

### **MOTIVAZIONE**

**Fatto e diritto** . Tizio, chiamato a rispondere dei reati contestati come in epigrafe, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.

In particolare, si contesta all'imputato, docente di arte dell'Istituto Comprensivo Statale di R..., di aver molestato sessualmente alcune alunne; in particolare, nel corso delle lezioni, nel mese di marzo 2015, dopo essersi avvicinato alla ragazza P. C., di anni 11 all'epoca dei fatti, le avrebbe messo una mano sul ginocchio, toccandola fino all'inguine; inoltre, sempre nel corso delle lezioni, nel mese di ottobre 2015, avvicinandosi alla ragazza S. M., di anni 13 all'epoca dei fatti, le avrebbe toccato il sedere ed il seno.

Gli atti acquisiti in virtù del rito prescelto sono costituiti dai verbali dell'incidente probatorio con cui sono state assunte le testimonianze delle predette persone offese poste a fondamento dell'imputazione, oltre a quelle di altre studentesse che hanno denunciato di aver subito molestie a sfondo sessuale dello stesso tipo a opera del medesimo imputato, a cui tuttavia il Pubblico Ministero non ha riconosciuto piena attendibilità.

Sono stati altresì acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese dai soggetti a cui le persone offese hanno riferito i fatti nell'immediatezza, i verbali delle denunce presentate dai genitori delle ragazze asseritamente molestate e i verbali delle indagini difensive.

Il giudizio deve essere preceduto dalla analitica esposizione delle prove rilevanti, per ragioni di completezza della ricostruzione fattuale ed anche per agevolare la consultazione degli atti.

#### **- IPOTESI DI ABUSO IN DANNO DI P. C. -**

§ La testimonianza della persona offesa.  
omissis...

§ I testimoni di riferimento. Teste V.N.(d'ora in poi teste V.)  
omissis ...

§ Teste A. G. (d'ora in poi teste G.)  
omissis ...

## **- IPOTESI DI ABUSO IN DANNO DI S. M. -**

§ La testimonianza della persona offesa omissis.

§ La testimonianza della professoressa omissis.-

### **- RIFERIMENTI NORMATIVI, DOTTRINARI E GIURISPRUDENZIALI -**

La valutazione – in fatto e diritto – delle prove acquisite presuppone il loro corretto inquadramento nella cornice, normativa, dottrina e giurisprudenziale di riferimento. L'approfondimento serve, non già ad una discussione accademica che uscirebbe fuori dal compito di una sentenza, ma per dar conto alle parti della soluzione adottata, in modo esaustivo, affinché il precetto della motivazione sia adempiuto.

§ Norme sulla testimonianza del minore. Nel codice di rito, il primo riferimento era originariamente contenuto nell'art. 498 co. 4 cpp per il quale l'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile.

La norma esclude per i testi minorenni l'esame diretto e il controesame condotto dalle parti (c.d. esame incrociato o cross examination), al fine evidente di tutelare la personalità del minore e di garantire la serenità della sua deposizione.

Più in generale, altra disposizione di sicura rilevanza si rinviene nell'art. 188 cpp che vieta l'utilizzo di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

La norma, evidentemente adottata per vietare alcune forme di induzione della testimonianza (es.narcoanalisi), è comunque espressiva del principio di tutela della spontaneità del testimone, assolutamente rilevante nelle ipotesi di assunzione del minore per la sua maggiore influenzabilità .

La scarsa disciplina suscitava perplessità, prevedendo pochi presidi e solo nella fase dinanzi al giudice, senza tuttavia fornire altrettante garanzie in quella delle indagini, specialmente per le ipotesi di abusi a sfondo sessuale.

Per ovviare a questi inconvenienti, il legislatore, con la legge n. 66 del 1996, ha rimodulato e introdotto importanti novità.

Innanzitutto, ha inserito il comma 1 bis all'art. 392 cpp (Casi di incidente probatorio) prevedendo che nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies] del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

La *ratio* della norma è evidentemente orientata ad anticipare alla fase delle indagini preliminari, in termini di assoluta completezza, l'assunzione della testimonianza del minore, garantendo sin dall'origine la conduzione dell'esame da parte del giudice terzo, in modo da evitare ulteriori audizioni, spesso a distanza di un considerevole lasso di tempo, che anche in ragione della delicata condizione psicologica del teste minorenni, potrebbero pregiudicare la riedizione dei ricordi ,e, in ogni caso turbare il delicato equilibrio psicofisico dello stesso minore.

Sono state altresì introdotte altre disposizioni che mirano a garantire la serenità e la conseguente spontaneità del minore esaminato.

Il comma 5 bis dell' art. 398 bis cpp, conferisce al giudice la facoltà di stabilire il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. E' obbligatorio l'uso di mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e, soprattutto, il deposito di tutti gli atti di indagine compiuti, di cui le parti hanno diritto di ottenere copia (art. 393 co. 2 bis e 398 co. 3 bis).

Resta affidata alla prudenza del Pubblico Ministero la decisione sul momento in cui attivare la richiesta di incidente probatorio, contemperando l' esigenze di evitare una anticipata discovery con quelle ancora più pregnanti tese a garantire che il minore possa subire condizionamenti tali da incidere sulla corretta rappresentazione della realtà, nella consapevolezza che la genuinità della versione è direttamente proporzionale alla sua prossimità rispetto al fatto.

Ed inoltre l'art. 498, al comma 4 ter prevede che per reati a sfondo sessuale l'esame del minore vittima del reato, su richiesta sua o del suo difensore, venga effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico; . l'art. 609 decies c.p., comma 2, autorizza la presenza dei genitori o

di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'Autorità giudiziaria che procede, al fine di garantire l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa.

E' ulteriormente sottolineato il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499 c.p.p., comma 2) e il divieto di domande suggestive, che tendono a suggerire le risposte (art. 499 c.p.p., comma 3 ( cfr. anche Cass., sez. 3<sup>^</sup>, 30 settembre - 11 novembre 2009, n. 42899).

L'originario orientamento dei giudici, di fronte alla delicatezza e ai profili problematici dell'esame del teste minore, avvertiti specialmente in materia di reati a sfondo sessuale, riassunto nella nota sentenza n. 36619/2003 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, è stato da sempre ispirato alla massima prudenza nella assunzione e nella valutazione della prova : "l'inesistenza nel sistema normativo di preclusioni o limiti alla capacità del minore a rendere testimonianza (art. 196 c.p.p.) non affranca il giudice dal dovere di controllarne le dichiarazioni con impegno assai più solerte e rigoroso rispetto al generico vaglio di credibilità cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone. In particolare, nei reati a sfondo sessuale - dei quali il minore è frequentemente vittima e il suo contributo non è normalmente sottraibile alla ricostruzione del fatto - il giudice deve accertare la sincerità della testimonianza del minore, con l'esercizio di una straordinaria misura di prudenza e con un esame particolarmente penetrante e rigoroso di tutti gli altri elementi probatori di cui si possa eventualmente disporre. A tal fine, può rivelarsi necessario il ricorso agli strumenti dell'indagine psicologica per verificare, sotto il profilo intellettuale e affettivo, la concreta attitudine del minore a testimoniare, la sua credibilità, la sua capacità a recepire le informazioni, a raccordarle tra loro, a ricordarle e a esprimerle in una visione complessa, da stimare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei suoi rapporti familiari. E ciò anche al fine di escludere che una qualunque interferenza esterna, talvolta collegata allo stesso ambiente domestico nel quale l'abuso sessuale non di rado si consuma, possa alterare la genuinità dell'apporto testimoniale" (Cass. pen., Sez. III, 28/02/2003, n.19789).

Rimaneva, sia pure in premessa, il riferimento al principio secondo cui la

deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.:Sez. 3<sup>a</sup>: 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4<sup>a</sup>, 9.4.2004, n. 16860);

### **- LA CARTA DI NOTO E IL PROTOCOLLO DI VENEZIA -**

La scienza giuridica, tuttavia, ha ritenuto di dover ulteriormente approfondire le peculiarità della testimonianza del minore sotto i profili della capacità di deporre e della veridicità del racconto, non riconducibili tout court alle regole generali che governano quella degli adulti, e avvalendosi di competenze multidisciplinari, si è preoccupata di segnare linee direttrici, efficacemente riassunte nella Carta di Noto e, con riferimento alla materia che qui occupa (abusi collettivi), nel Protocollo di Venezia.,

La Carta di Noto, stilata nel 1996, e aggiornata successivamente nel 2002 e nel 2011, fissa i principi base che possono favorire la formazione del giusto processo che vede il minore vittima di abuso e persona offesa, tracciando linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale.

Il primo aggiornamento è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Il secondo aggiornamento della Carta di Noto, adottato nove anni dopo il primo, ha come scopo quello di adeguare il contenuto del documento ai progressi scientifici maturati nello studio del cervello, dei processi cognitivi, percettivi, mnestici e nel campo della psicologia evolutiva. L'irruzione delle nuove tecnologie informatiche nel mondo giovanile ha prodotto profonde modificazioni nei sistemi cognitivo ed emotivo, tanto più radicali quanto più debole ed esposta sia la mente che subisce il fenomeno. Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, la tutela dei suoi diritti relazionali, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale. In particolare, i principi e le regole contenuti in questa

Carta recepiscono le disposizioni contemplate dall'articolo 8, comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l' 11 marzo 2002 e dall'articolo 30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote ratificata in data 19 gennaio 2010 . Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali, le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

Le linee guida, nella versione aggiornata, sono così formulate:

1. Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell'Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. E' metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.
2. E' diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico peritale, interloquire sull'effettiva competenza dell'esperto e sul contenuto dei quesiti.
3. In tema di idoneità a testimoniare del minore le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice.
4. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.
5. Per soggetti minori di età inferiore agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare. La idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità della narrazione.
6. L'accertamento sulla idoneità a testimoniare deve precedere l'audizione del minore. Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.
7. Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell'originaria traccia mnemonica. Le procedure d'intervista devono adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l'evento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello di maturità psico-affettiva del minore. Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall'interazione con adulti.
8. Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso delle ragioni dell'incompletezza dell'indagine. Tale valutazione - allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne - non può prescindere dall'analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.
9. Il parere dell'esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso le quali, prima del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a familiari, P.G., magistrati ed altri soggetti. In particolare, dovrà dar conto: a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se

spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

10. Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-registrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore. Tutto il materiale video-registrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo all'ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di validità elaborati dalla letteratura psico-giuridica e dalle scienze cognitive. Le riprese video dovranno sempre consentire di verificare le modalità dell'interazione dell'esperto con il minore (comunicazione non verbale, feedback, ecc.). In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e, ove necessario, al contesto sociale del minore. Tali accertamenti non possono prescindere dalla videoregistrazione delle dichiarazioni delle persone sopraindicate.

11. Qualora il minore sia sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale. I test utilizzati devono essere caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica. La scelta dei test è affidata alla competenza dell'esperto che dovrà rispondere al giudice e alle parti del loro grado di scientificità. I test e i disegni non sono utilizzabili per trarre conclusioni sulla veridicità dell'abuso. Non esistono, ad oggi, strumenti o costrutti psicologici che, sulla base di teorie accettate dalla comunità scientifica di riferimento, consentano di discriminare un racconto veritiero da uno non veritiero, così come non esistono segnali psicologici, emotivi o comportamentali attendibilmente assumibili come rivelatori o "indicatori" di una vittimizzazione sessuale o della sua esclusione.

12. In sede di raccolta delle dichiarazioni del minore ritenuto idoneo a testimoniare occorre: a) garantire che egli sia sentito in contraddittorio il più presto possibile; b) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la sua serenità; c) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; d) consentirgli di esprimere esigenze e preoccupazioni; e) evitare, anche nella fase investigativa, modalità comunicative anche non verbali che possano compromettere la spontaneità e le domande che possano nuocere alla sincerità e genuinità delle risposte; f) contenere la durata e le modalità del colloquio in tempi rapportati all'età e alle condizioni emotive del minore, nel rispetto comunque dei diritti processuali delle parti.

13. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto deve individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati come "indicatori" specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude l'abuso. Attenzione particolare va riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come: a) separazioni coniugali caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verificare, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi; b) allarmi generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso; c) fenomeni di suggestione e di contagio 'dichiarativo'; d) condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico, scolastico, ecc. ).

14. Nei casi di abusi sessuali collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato sessualmente di più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare una eventuale ipotesi di "contagio dichiarativo".

15. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento, sempre che venga condotto in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto.

16. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato che abbiano visto lo stesso vittima di violenza anche sessuale, è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto non deve esprimere, sul punto della compatibilità, pareri né formulare conclusioni.

17. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici. In ogni caso, i dati ottenuti nel

corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti, che è riservato esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. La stessa persona che ha svolto o sta svolgendo a favore della presunta vittima attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico non può assumere il ruolo di esperto in ambito penale. Fatta eccezione per i casi di rilevante e accertata urgenza e gravità di disturbi a livello psicopatologico del minore, l'avvio di un percorso terapeutico deve avvenire dopo l'acquisizione della testimonianza per evitare eventuali inquinamenti.

18. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà, comunque, interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

La Corte di Cassazione non ha tardato a far tesoro dei principi fissati nella Carta di Noto, richiamandone l'utilità per l'assunzione e la valutazione delle prove nei processi con minori vittime di abusi.

Così, nella sentenza della Terza Sezione del 6 novembre - 4 dicembre 2007, n. 44971, ha precisato che, al fine di garantire la genuinità della testimonianza di minorenni, possono essere adottate le misure suggerite nella carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo valore cogente, raccoglie le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minor; in particolare è stato affermato che non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell'analisi delle dichiarazioni del minore quando tale consulenza non abbia rispettato quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d. "Carta di Noto"; criteri che si risolvono in validi suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, ancorché non tali da comportare, nel caso di inosservanza di dette prescrizioni, la nullità dell'esame testimoniale. Giova anche l'indagine psicologica del minore abusato che comunque non è indefettibile.

Si avverte l'influenza della Carta di Noto anche in Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 dicembre 2012 – 16 aprile 2013, n. 17339, nella quale è stato precisato “che l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore”. Ed ancora “per controllare che il bambino non abbia inteso



compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze". Da tali assunti emerge la necessità di una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei giudici delle dichiarazioni rese dai bambini, con l'opportuno aiuto delle scienze che risultano rilevanti nella materia (pedagogia, psicologia, sessuologia), al fine di esprimere un giudizio di attendibilità, attraverso "una articolata analisi critica – anche e soprattutto – degli elementi probatori di conferma"

Fino ad arrivare, con la sentenza n.39405 del 2013, alla presa d'atto delle "linee-guida per gli esperti nell'ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale, contenute nella Carta di Noto (la quale, pur non dettando regole di valutazione, rappresenta un formidabile strumento di verifica dei dati probatori acquisiti nel processo), apprezzandone le indicazioni in ordine alla necessità di analizzare il minore, considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: "a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate". Inoltre il punto 13 del testo prevede che l'esperto che ha il compito di esaminare il minore debba individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui; infatti "i sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati come "indicatori" specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause". La decisione sollecita una particolare attenzione ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come fenomeni di suggestione e di contagio dichiarativo e condizionamenti o manipolazioni anche involontarie.

Quindi per una corretta valutazione, i giudici di merito devono stabilire se il racconto dei fatti, quale emerge dalle dichiarazioni de relato rese da chi abbia ricevuto il primo "disvelamento" dell'abuso sessuale, corrisponde a quanto il minore ha realmente vissuto, unitamente alla eventuale conferma del racconto stesso in sede di incidente probatorio, tenuto conto degli elementi scaturenti dalle perizie psicologiche che siano state disposte.

IL PROTOCOLLO DI VENEZIA. Altro documento, particolarmente incentrato sulla diagnosi forense di abusi collettivi, è costituito dal Protocollo di Venezia del 2007 in tema di abusi sessuali collettivi, richiamato nel contenuto all'articolo 14 della Carta di Noto.

Il protocollo, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori. Fa parte integrante del Protocollo l'allegata guida metodologica suscettibile di aggiornamento sulla base dell'evoluzione delle conoscenze in materia.

Il protocollo si articola nelle seguenti proposizioni:

1. Gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche richiedono un preliminare e ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano avuto origine.
2. Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di abuso sessuale collettivo, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato, devono essere professionisti specificamente formati in ambito psicogiuridico, essere in possesso di titoli specialistici e di comprovata competenza in ambito professionale e/o in ambito di ricerca scientifica. Non devono trovarsi in conflitto di interesse (per esempio: quando la struttura in cui l'esperto opera ha o potrebbe avere in carico il minore per la psicoterapia). Essi sono tenuti a dimostrare il loro costante aggiornamento professionale ed a tenere conto di ogni avanzamento metodologico e culturale della psicologia giuridica, sociale e interpersonale, della psicologia cognitiva, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e delle neuroscienze. Considerata la complessità della materia, l'esperto nominato nell'ambito di un procedimento penale deve segnalare l'opportunità al magistrato di svolgere l'incarico in forma collegiale.
3. L'esperto è tenuto a valutare gli eventuali segni di disagio e/o sintomi di disturbi comportamentali ed emotivi (presenti sia al momento dei presunti abusi, sia nel momento dell'indagine) alla luce delle evidenze cliniche, collocandoli all'interno delle fasi di sviluppo dei minori e delle varie vicende familiari e ambientali in cui essi si trovano coinvolti.
4. I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai principi della Convenzione di Strasburgo per cui l'intervento ed il trattamento del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell'espletamento e del protrarsi delle audizioni del minore stesso.
5. Considerato che l'organizzazione e il funzionamento psicologico del minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l'indagine sia svolta in modo coerente ed adeguato all'attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.
6. La scelta degli strumenti usati dall'esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare

deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati (“evidence-based”).

7. In tutte le fasi del procedimento penale deve essere scrupolosamente tutelato e garantito il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della Convenzione di New York. In particolare, devono essere assunte tutte le cautele affinché non vengano diffuse dai media notizie e immagini riguardanti i minori e i loro familiari, o altre informazioni che possano contribuire, anche indirettamente, alla loro identificazione, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta di Treviso.

8. Fatta eccezione per le situazioni di rilevante gravità psicopatologica dei minori, è consigliato l'avvio di un percorso terapeutico solo dopo l'acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio. In ogni caso, l'attività clinica, nelle fasi precedenti all'acquisizione della prova testimoniale, deve esulare dalla raccolta delle dichiarazioni dei minori relative al presunto abuso sessuale.

9. Gli esperti che svolgono il ruolo di periti, consulenti tecnici di tutte le parti processuali, ausiliari di polizia giudiziaria e i professionisti che, comunque, intervengano sul caso, non possono esprimersi sull'accertamento di nessi causali, di correlazioni e/o della cosiddetta compatibilità fra condizioni psicologiche dei minori e accadimento dei presunti abusi. In nessun caso, comunque, devono pronunciarsi in merito all'accertamento dei fatti oggetto di denuncia.

10. A partire dall'avvio delle indagini l'esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore. Tutti i colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui.

11. E' altresì necessario, proprio perché sono coinvolti più minori, che l'esperto ricostruisca la genesi del primo sospetto e le eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei presunti abusi e le caratteristiche comunicative del contesto.

12. L'intero materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici relativi alle narrazioni effettuate dai minori, deve essere acquisito agli atti e fatto oggetto di approfondita analisi, al fine di stabilire i modi attraverso i quali i minori sono stati eventualmente “ascoltati” da figure adulte significative.

#### ALLEGATO AL PROTOCOLLO GUIDA METODOLOGICA PER L'ASSESSMENT DI MINORI COINVOLTI IN PRESUNTI ABUSI SESSUALI COLLETTIVI

Premessa Le presenti indicazioni individuano gli strumenti e le metodologie di intervento da utilizzare dagli esperti nella assunzione delle dichiarazioni e nella valutazione del dichiarato di minori coinvolti in presunti “abusi sessuali collettivi”, che coinvolgano più minori. Tali indicazioni rappresentano le linee essenziali da seguire per una “buona prassi”.

##### 1. Pianificazione dell'intervista

- a) Pianificare l'intervista
- b) Coordinamento temporale delle interviste dei diversi minori
- c) Chi svolge l'intervista
- d) Dove si svolge l'intervista (setting) e chi è presente
- e) Materiali utilizzati durante l'intervista
- f) Durata e ritmo dell'intervista
- g) Chiusura dell'intervista -Cosa comunicare ai genitori -Pianificazione dell'intervento successivo sul minore e sulla famiglia

##### 2. Principi generali dell'indagine psicologica e psicosociale

- a) Videoregistrazione di ogni intervento sul minore
- b) Stabilire la relazione con il minore
- c) Esame delle sue capacità cognitive e linguistiche -Acquisizione (dai genitori) di accadimenti di vita quotidiana del minore non correlati al presunto abuso ma temporalmente contigui ai fatti in oggetto di indagine al fine di esaminare la memoria del minore -Esame della capacità da parte del minore di discriminare il vero dal verosimile e di riconoscere l'assurdo -Esame della capacità di ricordi autobiografici, a distanza di tempo, e misurati su eventi di complessità analoga ai fatti oggetto di indagine -Valutazione del livello di suggestionabilità del minore – Esame del livello di sviluppo linguistico del minore -Valutazione della percezione del tempo (continuità degli eventi / contiguità fra gli eventi) e orientamento spaziale
- d) Valutazione del contesto familiare e sociale in cui si è sviluppato il racconto relativo ai presunti fatti oggetto di indagine
- e) Analisi dei possibili elementi di “contagio” tra i minori
- f) Analisi dei possibili elementi di “contagio” tra gli adulti

- g) Ricerca degli eventuali contesti comuni in cui potrebbe essere stato possibile il "contagio"
- h) Valutazione degli stili di comunicazione tra il minore e i genitori e/o gli adulti di riferimento allo scopo di cogliere l'influenza che suddetto stile comunicazionale ha avuto nella attribuzione di significato (Semantico-Emotivo) all'interno della narrazione

### 3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori

- a) Richiesta del racconto libero -Richiesta della narrazione secondo una sequenza cronologica naturale degli eventi -Richiesta della narrazione secondo una sequenza alterata degli eventi
- b) Domande investigative (Le domande devono essere poste secondo la sequenza che segue al fine di non compromettere il racconto del minore) -Domande aperte -Domande specifiche - Domande chiuse -Domande "suggestive" ma mai "fuorvianti" (anche su fatti irrilevanti al fine di valutare la suggestionabilità specifica del minore)
- c) Contenuto delle domande: scelta dei temi da approfondire tra cui ineludibili: -Analisi relative al tipo di relazione tra i minori coinvolti -Analisi delle relazioni tra i minori e gli adulti coinvolti
- d) Congedo del bambino -Dare la possibilità al minore di porre delle domande alle quali rispondere -Tornare ad un livello di comunicazione neutra -Chiusura dell'intervista
- e) Riassunto degli elementi emersi -Riassumere gli elementi più importanti emersi -Suggerire eventuali percorsi di sostegno psicologico, di accompagnamento processuale, sia sul minore che sulla famiglia.

L'influenza delle linee guida fissate nella Carta e nel protocollo si rinviene in alcune sentenze di merito e soprattutto in numerose decisioni della Corte di Cassazione

#### - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI-

Il notevole approfondimento sollecitato dagli studi scientifici culminati nella redazione dei suddetti protocolli ha trovato terreno fertile anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha aperto ampi spazi alle direttive sulla testimonianza dei minorenni in tema di reati contro la libertà sessuale.

Le sentenze iniziano ad uscire numerose nei primi anni del terzo millennio.

In Cassazione Sez. 3, n.5003 del 7/11/2006 si ritrova *in nuce* il principio della indispensabilità dell'esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno. In motivazione si legge che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore - parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le

informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna; è pure precisato che, nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l'obbligo - al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia - di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità.

Segue, a distanza di pochi mesi, la nota sentenza della terza sezione n.39994 del 2007, che prendendo le mosse dalle stesse premesse, sottolinea l'importanza della necessaria considerazione del complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, del contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute. Si sottolinea l'importanza determinante, nella valutazione, dell'eventuale intervento dei soggetti adulti - dal minore considerati figure particolarmente autorevoli - e di come tali soggetti si siano posti rispetto alla vicenda ed abbiano interagito con il minore stesso, essendo dato scientifico acquisito dalla psicologia forense che il bambino, tanto più se in tenera età, soggiace alla pressione psicologica anche involontariamente esercitata dall'interrogante e può assecondare l'adulto rispetto a ciò che questi si attende o teme di sentire, poichè, se costituisce dato ormai acquisito, nella comunità scientifica, che il bambino, se lasciato esprimere spontaneamente, di solito è in grado, pur nella povertà del ricordo, di fornire una ricostruzione aderente ai dati reali, è altresì altrettanto scientificamente ammessa la sua minore resistenza ai meccanismi di suggestione, soprattutto a seguito di interrogazioni provenienti da soggetti che, nella sua percezione, rivestono particolare autorevolezza ed hanno con lui un intenso legame affettivo. In buona sostanza, le più recenti acquisizioni

scientifiche sottolineano, in linea generale, che la suggestionabilità del minore è tanto più spiccata quanto più egli è in tenera età e quanto più intensi e coinvolgenti sono i legami con colui che l'interroga. L'indagine si presenta tanto più delicata e complessa quanto più il minore sia in tenera età e, pertanto, da un lato, con una capacità più ridotta, in ragione del ristretto campo di esperienze e dell'incompleto processo di maturazione, di collocare e collegare adeguatamente gli accadimenti e, su altro versante, con una maggiore sensibilità alle sollecitazioni provenienti dall'ambiente di riferimento. In tale contesto, rigorosissima deve essere l'indagine del giudice di merito sulla genesi delle prime dichiarazioni del minore, sulla sua effettiva capacità a testimoniare, sulla sua "resistenza" alle inevitabili quanto incolpevoli induzioni provenienti dal mondo degli adulti, sulla sua attitudine, pur inevitabilmente e naturalmente limitata, a discernere gli aspetti fantasiosi da quelli realmente vissuti. Quanto più l'indagine cognitiva del giudice, per i motivi suesposti, si presenti necessariamente articolata e complessa, tanto meno egli potrà far ricorso a criteri sussidiari, quali le dichiarazioni "de relato" dei genitori, alle quali potrà sì fare corretto riferimento, ma solo una volta valutata la capacità del minore a rendere dichiarazioni genuine, il più possibile impermeabili rispetto ai molteplici fattori forieri di inquinamento, di cui poc'anzi si è parlato.

Condivisibile è pure l'ulteriore approfondimento contenuto in Cassazione, sez. 3, n. 29612 del 5/5/2010 che mette in guardia e sollecita particolare attenzione a tendenziali affabulazioni contenute nelle dichiarazioni testimoniali del minore, evidenziabili solo attraverso un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute.

**Viene al riguardo l'importanza della indagine volta a sondare se prima della testimonianza, si siano svolte riunioni o incontri a cui abbiano partecipato i potenziali testimoni tali da instaurare un contesto emotivo particolarmente pregnante e segnato dalla convinzione circa la veridicità dei fatti narrati dai bambini, da cui abbia preso le mosse un circuito**

**informativo idoneo a compromettere in radice la genuinità delle narrazioni, significativamente classificabili come "dichiarazioni a reticolo".**

In sintesi, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale - proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l'incidenza in concreto - presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne; la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno; la qualità e la natura delle dinamiche familiari; i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cass., sez. 3<sup>a</sup>, 4 ottobre 2007, Bagalà). È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva: ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni.

D'altro canto, si segnalano decisioni che impongono particolare prudenza anche in senso inverso.

Così, Cassazione sez. 3, 26 settembre - 29 ottobre 2007, n. 39994 ha affermato che il minore in tenera età non può riferire ciò che non sa, anche se è altrettanto vero che i concetti di spazio e di tempo sono per lui estremamente limitati e non si può quindi pretendere una narrazione logica in ogni sua parte.

Ancora, Cassazione, sez. 3, 23 maggio - 21 settembre 2007, n. 35224, secondo cui è manifestamente illogico che un bambino possa inventarsi completamente fatti che esulano del tutto dalla sua esperienza anche fantastica e, nello stesso senso, sez. 3<sup>a</sup>, 18 settembre 2007, in cui è stato affermato che l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in

presenza di suggestioni eteroindotte, poichè interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.

### - VALUTAZIONE DELLE PROVE -

Nella lunga disamina che precede ( utile anche al fine di evitare il ripetersi di lacune investigative ) si rinvengono gli strumenti necessari alla corretta valutazione delle prove acquisite in questo processo, senza trascurare il significativo – anche se forse ovvio – ammonimento che il processo, in cui è vittima un minore “non è né deve essere un processo di emozioni ma di autori e vittime di un reato circoscritto e determinato”, saldamente ancorato alla realtà fattuale.

#### **Il primo punto da affrontare riguarda l'intrinseca attendibilità delle persone offese ed il confronto speculare con i testimoni di riferimento.**

Per P. C., laddove la minore nel racconto ha chiamato in causa la presenza di altri minori, indicandone il nome, il racconto effettuato da coloro che sono stati indicati non collima, anche su circostanze rilevanti, con quello della prima chiamante.

In particolare, C. ha riferito di essere stata toccata dal professore C. con la mano sinistra sulla gamba sinistra; ed invece V. N. riferisce di aver visto il professore toccare C. nelle parti intime con la mano destra.

Ancor più rilevante e significativo è il contrasto in ordine alla decisione di riferire il fatto alle professoresse. C. sostiene di essere stata convinta di essere stata sollecitata da F. G. che l'avrebbe motivata a riferirlo ai dirigenti scolastici ( ***allora lei "sì, vedi che ti ha toccato davvero" così mi diceva, quindi io poi... - Perché "ti ha toccato e quindi devi dirlo". (Psicologa) - Quindi lei ti ha, diciamo, motivata, ti ha detto di dirlo. (Teste P.) - Sì.***)

Ed invece, V. N. ha dichiarato che l'iniziativa di riferire il fatto alle professoresse è stata presa da C. (Psicologa - ***Chi è che di voi ha deciso "proprio oggi andiamo dalla Professoressa?"*** Teste V. - ***C., però poi ha chiesto a noi se eravamo d'accordo di andare... chi aveva visto).***)

Assolutamente contrastante è la rappresentazione dell'abuso subito nello stesso contesto dalla alunna A. G..

V. N. riferisce di aver visto il professore toccare A. G. sul sedere e poi di aver notato A. che immediatamente dopo, arrossita in viso per la vergogna,



scappava verso il bagno; C. sostiene di aver visto A. G. mentre si allontanava verso il bagno, rossa in viso. La diretta interessata invece ha dichiarato di non aver mai subito toccamenti in corrispondenza del sedere e di non essersi mai alzata per andare al bagno dopo che il professore l'avrebbe toccata. Ha dichiarato invece che in una sola circostanza le avrebbe toccato il petto.

In questo caso, la valutazione del racconto non può essere frazionata, ma è opportuno che sia effettuata in forma omnicomprensiva, data l'identità del contesto in cui si sono svolti i fatti e l'omogeneità delle riferite condotte di abuso.

Per quanto riguarda S. M. il contrasto è ancor più marcato.

Costei ha dichiarato che il comportamento del professore mentre le toccava il sedere era stato notato dalle compagne che avevano iniziato a ridere (Teste S. - ***Mi ha tenuto la mano sul sedere perché poi è sceso e si è soffermato.*** Psicologa - ***E poi a quel punto tu cosa hai fatto?*** Teste S. - ***Che ne sono andata al posto perché poi le mie compagne hanno visto e hanno iniziato a ridere).***

Ebbene, al contrario, la professoressa D. ha riferito che nessuno dei compagni di classe della S. aveva notato qualcosa di simile.

Per quanto sopra illustrato, è evidente l'emersione di stridenti contraddizioni che non assicurano un affidabile ancoraggio delle dichiarazioni alla realtà fattuale, essendo verosimile che parte del racconto sia frutto di invenzione, senza tuttavia poter selezionare fino a quale livello della descrizione si spinga la fantasia.

### **La seconda analisi riguarda la verifica della ipotesi del contagio dichiarativo.**

Il primo sintomo di contagio dichiarativo si rinviene nella constatazione della condotta in danno di C. da parte delle ragazze che vi avrebbero assistito.

E' l'amica F. G. che interviene a convincere C. su quanto appena accaduto : ***allora lei "sì, vedi che ti ha toccato davvero" così mi diceva, quindi io poi... - Perché "ti ha toccato e quindi devi dirlo".*** (Psicologa) - ***Quindi lei ti ha, diciamo, motivata, ti ha detto di dirlo.*** (Teste P.) - ***Sì.***

Anzi, a domanda della difesa, C. ha dichiarato che all'inizio lo riteneva impossibile e negava tutto, in ciò implicitamente riconoscendo l'efficacia del

convincimento subito (*all'inizio negavo tutto, però dentro di me sapevo che era vero perché...* Psicologa - *Cosa vuol dire negavi tutto?* Teste P. - *Dicevo "no, è impossibile che..."* Psicologa - *Quando lo dicevi a loro "è impossibile" oppure a te stessa? Non ho capito bene, cosa vuol dire...* Teste P. - *Lo dicevo a loro, però è successo perché io avevo visto, però poi c'ho detto...).*

D'altro canto l'espressione utilizzata da F. G. ("vedi che ti ha toccato davvero; lo devi dire") è significativa del fatto che G. non fosse pienamente convinta di aver effettivamente subito una condotta abusante.

Ed ancora, alcune delle ragazze che hanno denunciato di aver subito toccamenti, hanno riferito di essersi dapprima incontrate presso la comune maestra di danza alla quale lo hanno confidato (in tal senso anche le sommarie informazioni dalla maestra di danza G. D., che ha riferito della generica confabulazione da parte delle allieve G. A., G. C. e P. C. in ordine alle condotte a sfondo sessuale poste in essere dal professore ).

Ma l'esistenza di un terreno fertile al contagio è pure confermato dalla stessa C. quando ha dichiarato che **" giorni prima le altre classi ci dicevano... le altre ragazze quando andavamo in bagno, ci dicevano "attenzione al Professore di arte perché tocca, dice brutte parole"**

Il forte sospetto che si sia trattato di contagio dichiarativo emerge dalla tanto omogenea - quanto inverosimile - rappresentazione degli episodi di abuso, tutti allineati nella dinamica della condotta, consistita in toccamenti, posta in essere all'interno della classe, dinanzi a tutti gli studenti e molto spesso alla vista degli stessi.

Nella vicenda di S. M., tuttavia, la circolazione delle informazioni è chiaramente ammessa dalla testimone che riferisce di essersi confidata con P. M., il quale addirittura le avrebbe riferito che anche la sua compagna di classe V. M. era stata vittima di toccamenti da parte del professore; l'informazione giunge addirittura al punto che la Sirghe viene pure resa edotta del fatto che M., sentita dalla vicepresidente, avrebbe negato di aver subito tali condotte abusanti.

Il contagio dichiarativo appare dunque conclamato, se è vero - come è vero - che la notizia che dava per scontati gli abusi si era diffusa rapidamente, prima attraverso le confidenze tra le alunne dell'istituto addirittura a livello di "sentito

dire", poi attraverso i racconti fatti alla maestra di danza, e così via, dalle alunne al vice preside dalle quale tutte accorrevano unite.

Di qui il consolidarsi di preconcetti e pregiudizi, alimentati da pressanti sollecitazioni, anche inconsciamente suggestive, sfociati in una versione uniforme, perciò scarsamente spontanea, quanto piuttosto concordata.

In buona sostanza, il malinteso iniziale ha agito quale vero e proprio "virus", scatenando una serie ininterrotta di "dichiarazioni a reticolo".

La tesi del contagio è infine conclamata nella prospettazione omogenea di altri identici casi di abuso ( in danno di V. N., G. A., G. R., G. C., C. F.), riferiti secondo la stessa dinamica, a cui tuttavia, neppure il pubblico Ministero ha prestato credito.

### **La terza verifica è attinente al riscontro della eventuale presenza nelle vittime di sintomi riconducibili all'abuso**

E' frequente, in casi di abuso a sfondo sessuale, l'emersione di sintomi quali incubi notturni, sensi di colpa che si manifestavano anche con insulti autodiretti, inappetenza, nausea e vomito, il rifiuto o comunque una certa resistenza ad andare a scuola, aggressività e rabbia nonché comportamenti sessualizzati.

E' stato efficacemente affermato che il trauma infantile conseguente all'abuso è una realtà che non può essere eliminata; esso tende inevitabilmente ad emergere o riemergere attraverso il linguaggio dei sintomi, essendo un'esperienza che va oltre le possibilità di pensiero e di parola della vittima e che è contrastata da forti comportamenti difensivi di rimozione, negazione, razionalizzazione, dissociazione.

Di tutto ciò, ovviamente, interlocutori e testimoni privilegiati sono i genitori.

Nel caso in esame nessuno dei genitori ha notato nel comportamento dei figli qualcosa di strano. Gli stessi hanno denunciato gli abusi asseritamente subiti dalle figlie perché li hanno appresi dai vertici dell'istituto scolastico a cui le alunne si erano rivolte in prima battuta, quando invece i sintomi avrebbe dovuto emergere dapprima in ambito familiare.

Significativa è la condotta della madre di P. C. che, come riferito da quest'ultima, inizialmente non crede alla figlia e si convince solo dopo aver ricevuto la lettera dall'istituto (**Psicologa - Quando hai detto a tua mamma questa cosa qui, tua mamma come ha reagito? Teste P. - Non ci credeva.**

*Io gliel'ho detto, gli ho detto "mamma perché il Professore di arte tocca?"  
E lei risponde "dai, è impossibile". Psicologa - Ma tu hai detto "il  
Professore di arte tocca o mi ha toccato". Teste P. - Ho detto "il  
Professore di arte tocca". Giudice - Quando ha riferito che è stata toccata  
proprio lei. Psicologa - E tua mamma come ha reagito, ha detto... Teste P.  
- Ha detto "è impossibile non dite queste cose". Poi il giorno dopo quando  
siamo andati dalla Professoressa, dato che (inc.) ho detto alla mia mamma  
che andavamo a parlare con la Professoressa, appena gli arriva una  
lettera, dice "allora è davvero".*

Ciò significa che i genitori non hanno autonomamente riscontrato alcun sintomo riconducibile ad abusi che, per quanto i figli potessero vergognarsi a confidarli, si sarebbero comunque estrinsecati in cadute dell'umore, in mutismo, abbattimento, svogliatezza; ed invece, non risulta che i genitori, all'epoca in cui si sarebbero svolti i fatti ipotizzati, abbiano notato sintomi di grave disagio psichico o sofferenza in alcuno dei minori interessati.

D'altro canto il Pubblico Ministero, dinanzi alla conclamata assenza di sintomi, non ha ritenuto neppure di dover disporre consulenza, o richiedere perizia nelle forme dell'incidente probatorio, per verificare in alcuna delle ipotetiche vittime l'emersione di disturbo post-traumatico da stress compatibile con l'esperienza dell'abuso a sfondo sessuale.

**La quarta verifica si incentra sulla verosimiglianza di un racconto nel quale il protagonista non adotta alcuna cautela al fine di evitare di essere scoperto (abusante ignorante o sprovveduto)**

In generale, nei processi che vedono minorenni vittime di abusi a sfondo sessuale, non è infrequente il riscontro della tesi degli "abusanti intelligenti", vale a dire di soggetti che utilizzano un minimo di cautele per confondere la percezione delle offese ed il ricordo da parte dei minori, o comunque per non destare alcun sospetto nell'ambiente in cui operano, specialmente se frequentato da una moltitudine di adulti che possano immediatamente intervenire in soccorso delle vittime.

Nel caso di specie, per la prima volta, sarebbe riscontrata l'inverosimile ipotesi

dell'abusante sprovveduto.

Per come riferito dalle alunne, il professore, in innumerevoli occasioni, avrebbe invece fatto sfoggio dei tocamenti a cui sottoponeva le sue alunne, al cospetto di tutti gli altri allievi, suscitando in alcuni casi il riso, ed in altri la disapprovazione.

Ed anzi, sia pure al fine di controllare le intemperanze dei suoi allievi, sarebbe intervenuto in consiglio di classe per sollecitare, in tempi non sospetti l'installazione di telecamere.

Ma in questo contesto, non è credibile che della conclamata ripetizione degli abusi, nulla sia emerso, prima della denuncia da parte delle odierne persone offese.

A quest'ultima considerazione - più che altro discorsiva - si connette la inverosimiglianza della collocazione spaziale delle condotte abusanti, per la scarsa plausibilità della vicenda processuale, con riguardo al contesto scolastico in cui si sarebbe svolta, sottoposto a frequenti controlli e nel cui ambito gravitano numerosi soggetti esterni che nulla hanno notato o segnalato contestualmente all'ipotetico svolgimento dei fatti.

In ultimo, non può essere sottaciuta la contraddittorietà delle valutazioni dell'organo di accusa che, da un lato, prudentemente, non ha proceduto per gli abusi denunciati da V. N., G. A., G. R., G. C., C. F., non accordando alcun credito alle loro dichiarazioni, tutte ugualmente generiche e ispirate dal comune sentito dire; ciò nonostante, ha invece accreditato la versione delle due alunne C. e M., sebbene non dissimili, ed anzi maggiormente intrise di incongruenze e comunque riconducibili alla medesima matrice.

Non è difficile cogliere la spinta che ha indotto le alunne al maleinteso, all'equivoco e, in alcuni casi, alla maldicenza.

Il professore aveva lamentato la maleducazione degli alunni in seno al consiglio di classe, sollecitando addirittura l'installazione di telecamere all'interno delle aule per il controllo degli stessi.

D'altra parte, lo stesso docente non era ben visto per alcuni giudizi caustici espressi nei confronti di alcuni alunni; vicende, guarda caso, richiamate nella elencazione degli episodi molesti da parte delle stesse denuncianti ( a domanda

della psicologa di riferire sugli episodi molesti, sia la P. C. che tutte le altre ragazze sentite in incidente probatorio, accanto ai toccamenti, hanno sottolineato - come ugualmente gravi - la vicenda in danno di G. E., consistita nel disprezzo da parte del professore al cospetto dei compagni di classe per il disegno che G.E. gli aveva presentato, culminato con lo strappo del foglio su cui era stato effettuato , o le offese ad a una compagna" *che è un po' più robusta mentre gli stava facendo vedere il disegno gli ha chiesto di farsi una puntura di perché era troppo grassa*".

Ed in effetti, l'intenzione di reagire a tali atteggiamenti è confermata dal fatto che le alunne non hanno riferito le molestie immediatamente ai loro genitori ma le hanno denunciate dapprima agli organi di vertice della scuola, trattando la vicenda come se fosse un problema scolastico anziché una ben più grave aggressione allo loro persona.

In conclusione, le valutazioni sopra illustrate conducono necessariamente alla pronuncia assolutoria, se è vero che la regola di giudizio compendiata dall'art.533 c.p.p., comma 1 nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna, solo quando il dato probatorio acquisito sia saldamente ancorato alla realtà fattuale, lasciando fuori eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Infatti, come è stato sottolineato, i profili di dubbio, contraddittorietà e inverosimiglianza riscontrati nelle versioni rese dalla alunne, alcune addirittura sfrondate dal P.M., appaiono insuperabili e tutt'altro che marginali.

P.Q.M.

letti gli articoli 438 e 530 Il co. CPP

assolve Tizio dai reati a lui ascritti perchè il fatto non sussiste.

Giorni 45 per i motivi

Cosenza, 5/6/2017

IL GUP